

# **TI\_GERICHTE 13.2024.16 vom 17. Mai 2024**

TI Tribunale d'appello, 2024-05-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_13.2024.16](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_13.2024.16)

FR: TI\_GERICHTE 13.2024.16 du 17 mai 2024

IT: TI\_GERICHTE 13.2024.16 del 17 maggio 2024

## **Regeste**

Incapacità di postulare dell'avvocato per conflitto d'interessi. Parte interessata al procedimento d'impugnazione. Reclamo divenuto privo d'oggetto e privo d'interesse. Stralcio e decisione sulle relative spese giudiziarie.

## **Erwägungen**

### **E. 2**

La decisione 19 febbraio 2024 è una disposizione ordinatoria processuale impugnabile, giusta l'art. 319 lett. b cifra 2 CPC, mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG) entro il termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). La decisione è pervenuta al reclamante il 22 febbraio 2024. Consegnato alla posta lunedì 4 marzo 2024 (art. 142 cpv. 3 CPC), il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

### **E. 3**

L'attivazione di un procedimento d'impugnazione - così come ogni procedimento giudiziario - non inizia d'ufficio ma presuppone sempre la presentazione di un atto, nello specifico ricorsuale, in quanto spetta solo alla parte interessata decidere se avvalersi o no di un rimedio giuridico a proprio nome (sentenza TF 4A\_93/2015 del 22 settembre 2015 consid. 1.3.1.2 e riferimenti, non pubbl. in: DTF 141 III 426; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II a ed., 2017, n. 2 ad art. 58).

### **E. 4**

Il gravame in esame identifica RE 1 nel ruolo di (unico) reclamante, rappresentato dall'avv. PA 1. Ed è in tal senso che l'atto ricorsuale si presenta sottoscritto sia dal legale che da RE 1 personalmente. 4.1 Il 25 marzo 2024 l'avv. PA 1 ha comunicato a questa Camera che con lettera 14 marzo 2024, pervenutagli il 20 marzo 2024, il reclamante aveva disdetto tutti i mandati legali di cui era stato incaricato, sicché non avrebbe più rappresentato il suo oramai ex cliente. Il 2 maggio 2024 è seguita l'informazione in Pretura del nominativo del nuovo patrocinatore legale, nella persona dell'avv. \_\_\_\_\_. È quindi da ritenere che RE 1 si è conformato alla decisione impugnata, rendendo con ciò privo d'oggetto il reclamo in punto ai dispositivi n. 1, 1.1 e 1.2 della decisione impugnata. Venuto meno il tema principale del reclamo, rilevato che il punto 2 del dispositivo, relativo alle spese e ripetibili non stabilisce alcun onere a suo carico - bensì a carico del suo ex legale avv. PA 1 - a RE 1 non può più essere riconosciuto un interesse degno di protezione indipendente e a sé stante a che la decisione impugnata sia annullata o riformata limitatamente a questo punto. 4.2 L'art. 242 CPC prevede lo stralcio dal ruolo della causa ogni qualvolta il procedimento termina per altri motivi senza decisione del giudice. Ciò è il caso laddove l'oggetto litigioso scompare per una ragione che non è riassumibile in uno dei tre atti processuali compresi

all'art. 241 (desistenza, acquiescenza, transazione), ed è divenuto oggettivamente impossibile emettere un giudizio ancora attuale su quella specifica pretesa, rispettivamente quando il presupposto processuale dell'interesse degno di protezione, che esisteva al momento della litispendenza, sparisce più tardi ( Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2 a ed., 2017, n. 4, 6 e 7 [ e-book #8 aggiornato al 1° febbraio 2020 n. 4, 6, 7 e 8] ad art. 242). Da decidere restano nondimeno le spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili) attinenti il gravame. L'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC stabilisce che se la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto e la legge non prevede altrimenti, il giudice può prescindere dai criteri di ripartizione secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e procedere a un giudizio secondo equità. Alla base di questo giudizio in equità occorre dapprima individuare le ragioni dello stralcio della causa, ossia chi o cosa lo ha determinato e, in particolare, se ciò è da ricondurre al comportamento di una parte, di regola le spese potranno esserle accollate secondo il principio di causalità ( Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur ZPO, 2021, n. 12 ad art. 107; Trezzini, op. cit., n. 20 e 21 [ e-book #8 aggiornato al 1° febbraio 2020 n. 23 e 25] ad art. 107). 4.3 Per quanto si è detto (sopra, consid. 4.1), con la rescissione di ogni mandato di rappresentanza conferito all'avv. PA 1 e la successiva designazione dell'avv. \_\_\_\_\_ a suo nuovo patrocinatore, il reclamante ha privato la sua impugnativa dell'oggetto litigioso. È quindi venuto meno un suo interesse degno di protezione ad ottenere una decisione in punto al dispositivo sulle spese e ripetibili fissate dal Pretore. Il reclamo deve così essere stralciato dai ruoli in applicazione dell'art. 242 CPC, fermo restando che il motivo dello stralcio è da imputare e da ricondurre al reclamante medesimo che di fatto si è adeguato alla decisione impugnata. L'interessato, analogamente a quando sarebbe successo in caso di desistenza dal reclamo, va considerato soccombente, sicché nello specifico non vi è ragione per scostarsi dai criteri di ripartizione secondo l'art. 106 cpv. 1 CPC. Tutto ciò considerato, il reclamante deve farsi carico delle spese giudiziarie del gravame in esame. La tassa di giustizia viene stabilita in fr. 400.– (in sede di reclamo va da fr. 100.– a fr. 1'000.–: art. 14 LTG) tenuto anche conto dell'art. 21 LTG. Inoltre il reclamante corrisponderà un'indennità per ripetibili giusta gli art. 10 segg. Rtar a CO 1 che ha resistito al reclamo, e a CO 2, CO 3 e CO 4, anch'essi resistenti. Non si assegnano ripetibili a CO 5, rimasto silente.

## **E. 5**

Con scritto 25 marzo 2024 l'avv. PA 1 ha evidenziato il proprio interesse a vedere comunque decisa la questione delle spese e ripetibili poste a suo carico. Si è detto che la decisione che vieta al legale di procedere in giudizio a motivo di un conflitto d'interessi è costitutiva di un pregiudizio non più riparabile in sede di decisione finale, tanto per la parte, quanto per il patrocinatore, che pertanto sono entrambi legittimati ad impugnare (sopra, consid. 1 con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 4A\_20/2021 del 12 ottobre 2021 consid. 1 e 2). Ora, il gravame 4 marzo 2024 indica quale reclamante il solo RE 1, ma non l'avv. PA 1, che non risulta abbia inoltrato reclamo anche a proprio nome. Carenza questa a cui non può certo supplire l'istanza datata 25 marzo 2024, già solo perché è stata presentata ben oltre i 10 giorni per l'inoltro del reclamo (sopra, consid. 2). In assenza di un tempestivo atto ricorsuale non vi è quindi modo di dare seguito alla sua richiesta di decidere in punto a "spese ripetibili che la Pretura di Lugano ha assegnato al sottoscritto legale personalmente". La domanda è inammissibile.

## **E. 6**

Stante l'esito della procedura - stralcio del gravame 4 marzo 2024 (sopra, consid. 4) e inammissibilità dell'istanza 25 marzo 2024 (sopra, consid. 5) - il presente giudizio viene emesso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 1 e cifra 2 LOG). Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 4 marzo 2024 di RE 1 è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto e privo d'interesse. 2. La richiesta 25 marzo 2024 dell'avv. PA 1 è inammissibile. 3. Le spese processuali, stabilite in fr. 400.-, sono poste a carico di RE 1, con obbligo di rifondere fr. 500.- di ripetibili a CO 1 e complessivi fr. 500.- di ripetibili a CO 2, CO 3 e CO 4. Non si assegnano ripetibili a CO 5. 4. Notificazione: - ; - ; - ; - ; - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell'art. 93 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.